

11. NOV. 2010 13:46

NR. 5252 P. 2



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 11 NOV. 2010

➤ All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. Nr. 95098

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati: 1

Risposta a nota del :

OGGETTO: A.C. 3778 -emendamento del Governo N. 1500

Si trasmette la relazione tecnica all'emendamento che si conclude con l'allegato riepilogativo degli effetti dei saldi di finanza pubblica, verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carb'ò

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO AIU PARLAMENTARI ECONOMIA E FINANZE
11 NOV. 2010
Prot. n. <i>AE-10.645</i>

AC 3778
MAXIEMENDAMENTO
RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 6 - Territorialità del FAS

Trattasi di norma che non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto conferma il principio della territorialità del FAS, secondo la ripartizione dell'85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

Articolo 1, commi 7 e 7-bis - TPL

Il primo periodo del comma 7 subordina l'erogazione dei contributi statali già previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 per i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro, alla verifica, da effettuarsi entro il primo semestre 2011 da parte dei Ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione nei contratti stessi di misure di efficientamento e razionalizzazione, già richieste dal medesimo articolo 25 comma 2.

Il secondo periodo del comma 7 prevede invece che le risorse disponibili di cui all'art. 25, comma 1, del citato decreto legge n. 185 del 2008, vengono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previo favorevole parere della Conferenza unificata, tra le Regioni a statuto ordinario a titolo di contributo per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile, tenendo conto - in deroga al criterio di ripartizione contemplato dall'art. 25, comma 4, del decreto legge n. 185 del 2008 - di quattro criteri di premialità riguardanti, sostanzialmente, l'adozione di misure di razionalizzazione dei servizi di trasporto, gli aumenti tariffari, nonché la misura del contributo proprio delle singole regioni agli investimenti nel materiale rotabile e nei contratti di servizio.

Il comma 7 bis prevede invece che la contribuzione statale al finanziamento dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro per le Regioni a statuto speciale avvenga nel limite degli stanziamenti continuativi di bilancio allo scopo autorizzati, ferma restando la necessità di applicazione dei criteri di efficientamento e razionalizzazione dei servizi. Ulteriori



11. NOV. 2010 13:47

NK. 2222 P. 4

risorse aggiuntive eventualmente disponibili vengono finalizzate secondo i criteri di cui al secondo e terzo periodo del primo comma, nei confronti dei soggetti ivi indicati.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già autorizzate che verranno comunque utilizzate per i contratti di trasporto ferroviario regionale delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi 13 e seguenti - Gare frequenze

Per procedere ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari della gara, che tenga conto delle peculiarità della situazione italiana, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte in Italia per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze a operatori di comunicazioni elettroniche e, in particolare, ai criteri contenuti nella delibera con cui l'Autorità ha fissato le regole per l'assegnazione delle frequenze in banda 900 MHz e 2100 MHz (delibera 541/08/CONS del 17 settembre 2008, "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica").

Assumendo come riferimento tali criteri, per ciascun blocco di 5 MHz in spettro accoppiato in banda 1800 MHz si può stimare un valore pari a euro 8.659.405,20 per ciascun anno. Tale valore considera un incremento del 20% rispetto al valore di 7.216.171 euro, previsto dal comma 14 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche come contributo annuo per l'espletamento dei servizi GSM e indicato dall'Autorità, nella citata delibera 541/08/CONS, come prezzo di riserva per l'assegnazione delle frequenze in banda 2100 MHz.

Per quanto riguarda le frequenze in banda 800 MHz, in considerazione della maggiore capacità propagativa delle frequenze più basse, si può prendere come riferimento il parametro considerato dall'Autorità per le frequenze in banda 900 MHz.

Per queste ultime l'Autorità, nella medesima delibera, ha previsto la facoltà per il Ministero dello Sviluppo economico di aumentare il prezzo di riserva, entro un massimo del 30%, rispetto al valore di 7.216.171 euro, per tener conto delle migliori capacità di copertura della banda a 900 MHz rispetto a quella a 2100 MHz, su cui erano inizialmente parametrati i contributi.



11. NOV. 2010 13:47

NR. 5252 - P. 5

Le frequenze più basse, infatti, hanno migliori caratteristiche di propagazione, in quanto è più bassa l'attenuazione nell'atmosfera e hanno una maggiore penetrazione attraverso le mura degli edifici; richiedono, pertanto, a parità di copertura, minori investimenti in impianti e infrastrutture da parte degli operatori.

Per la medesima ragione, si può applicare alle frequenze in banda 800 MHz un ulteriore incremento del 30% rispetto alle frequenze in banda 900 MHz.

Per ciascun blocco di 5 MHz in spettro accoppiato e per ciascun anno si determinerebbe pertanto un valore pari a euro 12.195.328,99.

Per quanto riguarda le frequenze in banda 2600 MHz, si può prendere come valore di riferimento la base d'asta della gara svoltasi nel 2008 per le frequenze in banda 3500 Mhz, pari a euro 1.093.866,66. Si può inoltre ipotizzare, esclusivamente per i blocchi accoppiati (FDD), una rivalutazione del 30% per le migliori caratteristiche propagative; per tali blocchi si otterrebbe pertanto un valore pari a euro 1.422.026,65.

Come già specificato, i valori così determinati devono quindi essere parametrati alla quantità di banda assegnata e alla durata dei diritti d'uso. Riguardo a quest'ultimo aspetto si può considerare che di norma i diritti d'uso sono assegnati per una durata di 15 anni.

Si perviene pertanto ai seguenti valori complessivi (i valori non sono indicizzati perché si considera un pagamento effettuato immediatamente di seguito all'aggiudicazione):

1) frequenze in banda 800 MHz:

euro 12.195.328,99 x 6 blocchi da 5 MHz accoppiati x 15 anni =

euro 1.097.579.609,10

2) frequenze in banda 1800 MHz:

euro 8.659.405,20 x 3 blocchi da 5 MHz accoppiati x 15 anni =

euro 389.673.234

3) frequenze in banda 2600 MHz:

euro 1.422.026,65 x 14 blocchi da 5 MHz accoppiati (FDD) x 15 anni =



euro 298.625.596,50

euro 1.093.866,66 x 4 blocchi da 5 Mhz non accoppiati (TDD) x 15 anni =

euro 65.631.999,60

Le residue frequenze in banda 2100 MHz e 3500 MHz, come sopra illustrato, dovrebbero essere assegnate al Ministero della difesa per ottenere la disponibilità delle frequenze, più pregiate, in banda 1800 MHz e 2600 MHz.

In totale, approssimando per difetto, si può stimare che per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, si possa ottenere un introito complessivo di 1.850 milioni di euro.

Peraltro, in considerazione del fatto che nell'ambito della definizione delle procedure di gara potranno essere introdotti meccanismi competitivi che inducano gli operatori ad incrementare il valore delle proprie offerte e tenuto conto altresì dell'esito particolarmente favorevole dell'asta effettuata in Germania per la vendita delle frequenze in banda 800 MHz (3.577 milioni di euro, che hanno rappresentato la gran parte del ricavo complessivo dell'asta, pari a 4,4 miliardi di euro), la stima delle maggiori entrate sopra calcolata può essere incrementata di una percentuale pari al 30%.

Si determinerebbe pertanto una stima complessiva delle entrate dell'asta pari a circa 2.400 milioni di euro complessivi.

A fronte di tali entrate sussistono:

- oneri per eventuali misure compensative da definire nell'apposito decreto, per far fronte ai quali viene stabilita l'assegnazione al MISE di un importo fissato nella misura massima del 10% dei proventi incassati e comunque non oltre 240 milioni. Tali risorse sono parzialmente utilizzate, nell'ambito del presente provvedimento (comma 67), al fine di concedere alle televisioni locali un contributo di 45 milioni di euro.



11. NOV. 2010 13:47

NR. 5252 P. 1

- minori entrate relative al venir meno del canone versato dalle emittenti locali. Come sopra segnalato, la liberazione delle frequenze utilizzate da emittenti locali comporta il venir meno del relativo canone annuale a queste addebitato.

Tale canone è determinato, per le emittenti analogiche, nell'1% del fatturato, ovvero, assumendo un fatturato medio di 1.500.000 euro per ciascuna emittente, in 15.000 euro per emittente locale.

Le emittenti in banda 800 MHz che dovrebbero rinunciare alle frequenze sono 8 per regione. Considerando in via cautelativa tutte le 20 regioni, si ottiene una minore entrata annua pari a euro 2.400.000 (15.000 x 8 x 20).

Sempre in un'ottica prudenziale, si può considerare che la liberazione delle frequenze abbia luogo dall'anno 2012, per cui le minori entrate dovrebbero essere computate già a decorrere da tale esercizio.

Riepilogo degli effetti finanziari

La seguente tabella riepiloga gli effetti finanziari delle disposizioni in esame:

Commi	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAM NETTO		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Comma 13 gara frequenze	2.400	-	-	2.400	-	-	2.400	-	-
cessazione canone emitt locali	-	-2,4	-2,4	-	-2,4	-2,4	-	-2,4	-2,4
Comma 14 compensaz.	195	-	-	195	-	-	195	-	-
Comma 67 emitt. Locali	45			45			45		

Comma 19 - riduzione dotazione Fondo ISPE

Il comma prevede la variazione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, che è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni per l'anno 2012 e di 49 milioni a decorrere dall'anno 2013.



11. NOV. 2010 13:47

NR. 5252 P. 8

Commi 20 - 22 Leasing Immobiliare

La proposta in oggetto modifica l'articolo 35, del DL 223/2006 per perequare il trattamento tributario, ai fini delle imposte indirette, del leasing immobiliare.

La disposizione si articola in più parti così riassunte:

Responsabilità in solido ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale anche all'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria;

Abrogazione della possibilità di portare in scomputo l'imposta di registro, pagata sui canoni di locazione, al momento del pagamento delle imposte indirette per il trasferimento di proprietà dell'immobile locato (riscatto);

Mantenimento della riduzione alla metà delle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti nei quali compaiono i fondi immobiliari chiusi;

Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali al momento del riscatto dell'immobile alla fine del contratto di leasing o nel caso di cessioni effettuate da banche o intermediatori finanziari di immobili rientrati in possesso per inadempienza dell'utilizzatore;

Registrazione dei contratti di locazione finanziaria solo in caso d'uso;

Imposta sostitutiva sui contratti in corso all'entrata in vigore della modifica normativa in oggetto, in luogo delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in un'unica soluzione. Applicazione di uno sconto del 4% sull'imposta sostitutiva del 2% in funzione degli anni della durata residua del contratto.

Confrontando quanto proposto con quanto già previsto dall'articolo 35, del dl 223/2006, si ha che la lettera a) della nuova disposizione, appare procedurale in quanto rende responsabile in solido, ai fini delle imposte indirette richiamate, anche l'utilizzatore del bene in leasing.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalle altre lettere, sostanzialmente si rileva per i nuovi contratti un anticipo del pagamento delle imposte, che secondo la normativa vigente sarebbero state pagate per metà all'acquisto dell'immobile oggetto di leasing e l'ulteriore metà al momento del riscatto.



11. NOV. 2010 13:47

NR. 5252 P. 9

Dal punto di vista degli effetti in termini di imposta di registro, ipotecaria e catastale, si avrà un effetto positivo per quanto riguarda l'anticipo del pagamento delle imposte che si sarebbero dovute pagare al momento del riscatto dell'immobile stesso, sui nuovi contratti e un effetto negativo dovuto al mancato pagamento delle stesse imposte al momento del riscatto sui nuovi contratti e su quelli in essere.

Dai dati Assilea, risulta, che l'applicazione del nuovo regime, determinerà un maggior gettito, nel triennio 2011 - 2013, pari a:

2011	2012	2013
175	168	161

Relativamente all'introduzione di un'imposta sostitutiva, sempre sulla base dei dati forniti da Assilea, relativi ai contratti in essere e considerando la diversa durata degli stessi si può stimare un maggior gettito, da imposta sostitutiva valutabile in 173 milioni di euro.

Nulla si indica per quanto riguarda i contratti di leasing abitativo, in quanto avendo un trattamento fiscale meno conveniente rispetto a quello relativo ai beni strumentali non ha avuto fino ad ora uno sviluppo consistente tale da poter generare variazioni di gettito.

Pertanto, la norma in esame comporta, nel complesso, i seguenti effetti sui tre saldi di finanza pubblica:

2011	2012	2013
348	168	161

In milioni di euro



11. NOV. 2010 13:47

NR. 2222 P. IV

Comma 23 - Potenziamento accertamento parziale

Le previsioni contenute nella disposizione si inquadrano in un più ampio contesto di misure finalizzate a migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione mediante interventi mirati e selettivi basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Le modifiche introdotte sono, pertanto, finalizzate a meglio coniugare la finalità di deterrenza dell'azione di contrasto dell'evasione con quella di recupero di evasione pregressa attuata anche mediante l'utilizzo, in dichiarazione, di oneri detraibili e deducibili non spettanti, così come di spese ed altri componenti negativi deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Dette finalità saranno, pertanto, perseguite attraverso una selezione centralizzata delle posizioni, enucleate sulla base di specifiche analisi del rischio di evasione e dell'adozione di più snelle modalità istruttorie che potranno essere adottate ai fini dell'emissione di accertamenti parziali caratterizzati dall'adozione di modalità di riscontro mirato della correttezza di specifici componenti che concorrono alla determinazione dei singoli redditi.

La maggiore efficienza nel procedimento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, unita all'adozione di modalità istruttorie veloci (quali il questionario e l'invito a presentare documentazione) e mirate, se da una parte potrà provocare una contrazione di circa 10.000 accertamenti ordinari di iniziativa dei circa 176.000 annui (dato riferito al 2009), tra quelli che si pongono, secondo una distribuzione percentile della maggiore imposta definitiva, nei livelli di percentile più bassi (per un importo di maggiore imposta definitiva e sanzioni pari a non più di 1000 euro e che considerando la percentuale di definizione di tale tipologia di accertamenti, pari al 50%, riguardano circa 5 mln di euro), dall'altra consentirà l'impiego di risorse per l'emissione, con le nuove modalità, di circa 30.000 accertamenti parziali.

Considerato che per detti accertamenti, proprio in ragione della selettività dell'azione, può ipotizzarsi una percentuale di definizione pari al 55% (di 5 punti percentuali in più rispetto a quella ordinariamente riscontrata per gli accertamenti ordinari, pari al 50%), applicando agli stessi la mediana della maggiore imposta definitiva relativa agli accertamenti di iniziativa (pari a 4.000 euro), la stima del potenziale gettito atteso, tenuto conto anche della contrazione



11. NOV. 2010 13:48

NK. 5252 P. 11

connessa ai 10.000 accertamenti sopra indicata (5 mln di euro), può determinarsi in circa 60 milioni cui devono aggiungersi le somme corrispondenti alle sanzioni ridotte (calcolabili nella misura di un sesto), per un totale di circa 70 milioni di euro annui di maggiori entrate, in termini di riscossioni (cassa). In termini di accertamento (competenza) si considera un importo pari a 120 milioni di euro annui.

Commi da 24 a 28- riduzione sanzioni

La disposizione razionalizza la misura delle riduzioni delle sanzioni di cui il contribuente può usufruire nei casi di ravvedimento operoso e di adesione agli istituti deflativi e definitivi del contenzioso.

Le modifiche determinano una lieve diminuzione delle riduzioni applicabili, al fine di rafforzare la deterrenza dei comportamenti evasivi ed incrementare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La stima del maggior gettito connesso all'entrata in vigore della norma viene prudenzialmente limitata ai soli settori delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, tiene conto della differenza tra le riduzioni previste, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quelle introdotte da quest'ultima, della misura delle riduzioni delle sanzioni in materia di accertamento con adesione (da $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{3}$) e definizione degli inviti di cui all'articolo 5, comma 1-bis (da $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{6}$), dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{6}$), nonché di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento (se non preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{6}$) e di conciliazione giudiziale (da $\frac{1}{3}$ al 40%).

Per la stima del maggiore gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione, si è tenuto conto dell'ammontare delle sanzioni riscosse nel 2009 in base ad accertamenti con adesione, definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione (circa 300.000.000 euro), di rinuncia all'impugnazione (80.000.000 euro), di conciliazione giudiziale (40.000.000 euro), di definizione delle sole sanzioni (90.000.000 euro) e delle diverse modifiche della misura delle dette riduzioni.

Rapportando i sopra indicati importi riscossi nel 2009 alle diverse, meno favorevoli, riduzioni dell'ammontare delle sanzioni introdotte dalla norma in relazione ai detti istituti, vengono



11. NOV. 2010 13:48

NR. 5252 P. 12

stimate, prudenzialmente, maggiori entrate, in termini di cassa, di circa 170 milioni di euro annui.

L'importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 490 milioni di euro annui, sulla base del rapporto tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse.

Comma 29 - SOSE e IFEL

Per l'attuazione della disposizione della lett. a), relativa al SOSE, ivi incluse le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, viene autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con corrispondenti effetti sui saldi.

Per l'attuazione della lett. b), relativa all'IFEL, le minori entrate per i comuni si stimano in 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, con corrispondenti effetti negativi sui tre saldi di finanza pubblica.

Comma 30 - Incremento dotazione del Fondo università

In relazione alle esigenze del settore universitario viene disposto un incremento del fondo di finanziamento ordinario in misura pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. E' previsto che una quota parte di tali risorse sia destinata ad un programma straordinario di assunzioni di professori di seconda fascia, da attuare nel periodo 2011-2016, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 66 comma 13 del d.l. 112/2008 e successive modificazioni. Il predetto programma viene approvato per ciascuno degli anni interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
800.0	500.0	500.0	452.2	282.7	282.7	452.2	282.7	282.7

Comma 31 - credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università o enti pubblici di ricerca, autorizzando una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011.



11. NOV. 2010 13:48

NK. 5252 P. 13

Comma 32 - Fondo di intervento integrativo da ripartire tra Regioni

La disposizione prevede l'incremento, per 100 milioni per l'anno 2011 del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni al fine di concedere prestiti d'onore ed erogare borse di studio. Stante l'assenza di deroghe al patto di stabilità interno, non si determinano effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Comma 33 - Missioni internazionali

Al fini della proroga per il primo semestre del 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 750 milioni per l'anno 2011, con pari effetti sui saldi.

Comma 34 - Piano di impiego Forze armate e Forze di polizia (strade sicure)

La disposizione autorizza la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 limitatamente al primo semestre 2011.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n. 78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
36,4			18,8			18,8		

Comma 35 - Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione per ammortizzatori in deroga

La disposizione è diretta a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2011, per un importo di 1.000 mln di euro, per garantire l'attivazione, per detto anno, degli interventi usualmente a carico del Fondo medesimo (ammortizzatori sociali in



deroga ed altri interventi finalizzati). Tenuto conto che trattasi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa, la quale non ha immediato effetto in termini di indebitamento netto, l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto (stimato in 600 mln di euro) limitato alle sole prestazioni al netto della citata contribuzione figurativa, tenuto conto, considerando la tipologia di interventi adottati e le limitazioni previste, di un'incidenza media sul complessivo onere del 40% circa per quanto concerne la contribuzione figurativa.

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2011	2012	2013	2011	2012	2013
-1.000			-600		

Commi da 36 a 40 - proroga concessione di ammortizzatori sociali

Le disposizioni prevedono la disciplina per la concessione dei c.d. ammortizzatori in deroga e per la proroga di altri interventi finalizzati di tutela del reddito. Dalle disposizioni non conseguono nuovi o maggiori oneri, atteso che la predetta concessione è a valere sulle risorse già previste nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione anche come derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 35.

Comma 41 - proroga prestazioni di lavoro accessorio

La disposizione è inerente la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio ed è diretta a prorogare per l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, la sperimentazione dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 42 - formazione nell'esercizio dell'apprendistato

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinando la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.



Comma 43

Si tratta di una modifica di drafting, che pertanto non comporta oneri.

Comma 44 - pensionamento lavoratori in mobilità

L'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 prevede la deroga nei limiti di 10.000 unità dall'applicazione del regime delle nuove decorrenze in materia di trattamenti pensionistici introdotto dallo stesso articolo 12 con riferimento a soggetti beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga (per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010) ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della n. 662/1996 (alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010) ancorchè maturino i requisiti successivamente al 1° gennaio 2011.

La disposizione in esame, in via alternativa a quanto sopra esposto, con riferimento ai medesimi lavoratori di cui all'articolo 12, comma 5, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, prevede, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal predetto articolo 12 e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 12.

Dalla disposizione in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stante il procedimento concessorio (c.d. ammortizzatori sociali in deroga) previsto nell'ambito di risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.

Infine circa la modifica all'articolo 12, comma 5, lettera a) la medesima è diretta a meglio specificare il campo di applicazione della disposizione e non comporta effetti sulla finanza pubblica stante comunque il limite della deroga in esame per 10.000 unità.



Comma 45 - stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali

La disposizione prevede, un incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, di 200 milioni di euro per l'anno 2011, con pari effetti sui tre saldi.

Comma 46 - soppressione aumento contributivo

La disposizione è diretta a sopprimere l'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, n. 247/2007. Alla compensazione delle minori entrate concorrono, per gli anni 2011-2013, i risparmi, pari a 30 mln di euro annui, di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Sulla base della stima delle maggiori entrate relative alla disposizioni originaria conseguono i seguenti effetti finanziari sia in termini di saldo netto da finanziare e sia in termini di indebitamento netto:

Valori in mln di euro (saldo netto da finanziare e indebitamento netto)

	2011	2012	2013	dal 2014
Minori entrate lordo fisco	-509	-509	-509	-509
Minori entrate netto fisco	-393	-365	-392	-392
Parziale copertura risparmi articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010	30	30	30	
Effetto netto	-363	-335	-362	-392

Comma 47 - dotazione Fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 800 milioni di euro per l'anno 2011, con pari effetti sui tre saldi.

Tali risorse saranno successivamente ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, per



un importo comunque non superiore, per ciascuna, all'importo indicato nel predetto elenco per l'anno 2010; peraltro, per le finalità indicate nella prima (partecipazione banche e fondi) e nella sesta voce (sostegno scuole non statali) dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. Per l'ultima voce (interventi sociali) del citato elenco il riparto è effettuato prescindendo dalla elencazione delle relative finalità. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 4.

Comma 48 - agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

La norma in oggetto prevede la messa a regime delle agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina) limitatamente ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2009) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati circa 17.700 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a circa 1.800 milioni di €.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1%, con un gettito di:

$$1.800 \text{ mln.} \times 11\% = 198 \text{ milioni di €.}$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$17.700 \times \text{€} 336 + \text{€} 1.800 \text{ mln} \times 1\% = 24 \text{ milioni di €.}$$

Quindi, per il 2011, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

$$198 \text{ milioni} - 24 \text{ milioni.} = 174 \text{ milioni di €.}$$

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (Fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Relazione tecnica di



accompagnamento della norma), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di 44 milioni di euro annui, con pari effetti sui tre saldi

	2011	2012	2013
Variazione di gettito	- 44	- 44	- 44

importi in milioni di euro.

Commi da 49 a 53 - rideterminazione delle agevolazioni contributive

La disposizione è diretta mettere a regime dal 1° agosto 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo di cui al comma 2 dell'articolo 01, DL n. 2/2006, convertito, con modificazioni, con legge 81/2006, attualmente in vigore fino al 31 luglio 2010. Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive. Tenuto conto che sulla base dei dati amministrativi relativi agli attuali incassi le minori entrate contributive sono valutabili in 206 mln di euro su base annua, dalla disposizione in esame conseguono pertanto minore entrate valutate per 86 milioni di euro per l'anno 2010 e 206 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Di seguito si rappresentano gli effetti sui saldi di finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
-86	-206	-206	-206	-86	-206	-206	-206

Alla copertura degli oneri, pari a 86 milioni, per l'anno 2010, si provvede nei seguenti termini, come indicato:

quanto a 72,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all' articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal presente provvedimento;

quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse derivanti dalla soppressione della disposizione relativa al credito d'imposta per aggregazione tra professionisti, di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 244 del 2007, che sono acquisite all'entrata del bilancio



11. NOV. 2010 13:49

NR. 5252 P. 19

dello Stato. Trattasi di misura mai avviata perché non ha ricevuto l'autorizzazione comunitaria preventiva e per la quale viene risparmiato sul tre saldi di finanza pubblica il predetto importo per il 2010.

quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

A decorrere dall'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse complessive derivanti dalle modifiche apportate dal disegno di legge di stabilità.

Le disposizioni in esame entrano in vigore alla data della pubblicazione della presente legge, perché abbiano effetto anche per l'anno 2010.

Comma 54 - proroga detassazione contratti di produttività

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si proroga per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina agevolativa, consistente nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, vigente fino al 31 dicembre 2010 in base all'articolo 5 del decreto legge n. 185 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge n. 191 del 2009, elevando contestualmente da 35.000 a 40.000 euro il limite massimo di reddito di lavoro dipendente utile per poter fruire dell'agevolazione

Effetti di gettito

Ai fini della presente stima, sono stati analizzati i dati dell'Osservatorio delle Entrate aggiornati al 24 ottobre 2010, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907, 1908 e 1307, utilizzabili per il versamento dell'imposta sostitutiva analoga dovuta per gli ultimi 12 mesi utili disponibili.

L'ammontare annuale di imposta sostitutiva versata risulta pari a circa 550 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile relativa alle somme erogate per i premi in oggetto nel periodo, pari a 5.500 milioni di euro (550/10%). Poiché la norma in esame dispone un limite annuo di reddito di lavoro dipendente pari a 40.000 euro, mentre i versamenti citati si



11. NOV. 2010 13:49

NR. 5252 P. 20

riferiscono ad un periodo in cui vigeva il limite di 35.000 euro, occorre incrementare tale base imponibile della quota aggiuntiva di premi attribuibile alla nuova platea di soggetti. A tal fine sono state condotte analisi sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 (redditi estrapolati al 2010) dalle quali risulta che l'ammontare annuale dei premi erogati rappresenta il 2,95% del reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a 35.000 euro. Applicando tale percentuale all'ammontare di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a 40.000 euro, stimato pari a circa 202.650 milioni di euro, si ottiene un valore dei premi in oggetto pari a circa 5.978 milioni di euro, incrementato, in via prudenziale, a 6.000 milioni di euro.

Mediante tale base imponibile, ipotizzandone l'invarianza per il 2011, si stima quindi, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto stimata, in base ad elaborazioni di simulazione sulla normativa vigente effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF, pari al 26,7% e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa -1.002 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari a circa -72 e -24 milioni di euro rispettivamente.

Considerando il periodo di vigenza della norma in oggetto, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (milioni di euro), con pari effetti sui tre saldi:

	2011	2012	2013
IRPEF	-835	-167	0
Addizionale regionale	0	-72	0
Addizionale comunale	0	-24	0
Totale	-835	-263	0

quarto periodo:

La disposizione è esclusivamente diretta a specificare che lo sgravio contributivo già previsto dall'articolo 53, comma 2 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 è concesso con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge, n. 247/2007. Lo sgravio è concesso nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della predetta legge n. 247 del 2007, come



peraltro già previsto dal citato articolo 53, comma 2 del DL 78/2010. Si confermano dunque lo schema concessorio e i criteri di attuazione già previsti per gli anni 2008-2010.

Dalla disposizione non conseguono pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 55 - Incremento del livello del finanziamento del SSN

Con l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 avente ad oggetto il Patto per la salute 2010-2012 lo Stato si è impegnato, con ulteriori provvedimenti, a garantire alle regioni risorse aggiuntive, per l'anno 2011, per l'importo di 834 milioni di euro. Con la presente disposizione si provvede a garantire dette maggiori risorse per i primi cinque mesi, con ciò rinviando con successivi provvedimenti il reperimento della quota di risorse restanti. In tali termini, per effetto della presente norma, l'incremento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per il 2011 è pari a 347,5 milioni di euro, con pari effetti sui tre saldi.

Comma 56 - Copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2010

La disposizione consente alle regioni sottoposte ai Piani di rientro, in deroga alle vigenti disposizioni, di coprire con risorse di bilancio gli eventuali disavanzi che dovessero manifestarsi nell'esercizio finanziario 2010. Tale copertura deve essere disposta entro il 31 dicembre 2010. **Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 57 - Azioni esecutive

Dalle disposizioni non derivano oneri per la finanza pubblica. Le norme infatti sono dirette a consentire, fino a al 31 dicembre 2011, una sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, per garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali. Ciò attraverso un'azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, non compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende. A tal fine si dispone che i pignoramenti sulle somme trasferite dalle regioni alle Asl prima del 31 maggio 2010 non producano effetti da tale data e fino al 31 dicembre 2011.



Comma 58- Norma disapplicazione blocco automatico del turn-over e di divieto di effettuare spese non obbligatorie

La disposizione si rende necessaria in quanto per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari gli automatismi disposti dalla vigente legislazione, con particolare riferimento al blocco totale del turn-over, vengono applicati integralmente anche se la regione ha parzialmente raggiunto gli obiettivi previsti nel Piano medesimo. Con la norma in argomento si intende correlare, in funzione della garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la parziale adempienza della regione al parziale sblocco del turn-over nella misura del 10% del personale cessato. In tali termini si conciliano l'effettività della sanzione, con il riconoscimento di un vantaggio per la regione che procede, seppure parzialmente, ad adottare interventi strutturali e correttivi della spesa. Non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli obiettivi finanziari previsti nei Piani di rientro restano fermi.

Comma 59 - dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale

La disposizione prevede, per l'anno 2011, la riduzione, per l'importo di 242 milioni di euro, della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni.

Comma 60 - Detrazione Italiani estero

La norma in esame prevede una proroga all'anno 2011 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). La norma quindi dispone che, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR; per



11. NOV. 2010 13:50

NR. 5252 P. 23

ottenere il beneficio gli stessi soggetti non devono godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

Effetti di gettito

In base agli ultimi dati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari pari a circa 6.000.

Ipotizzando, in via prudenziale, che un analogo numero di soggetti rientri nelle condizioni previste dalla norma in esame e applicando una detrazione media pro-capite analoga al valore medio delle detrazioni per carichi familiari spettanti ai contribuenti residenti che, in base alla normativa IRPEF vigente, è pari a circa 1.000 euro, si ottiene una perdita di gettito di competenza annua, a decorrere dal 2011, pari a -6 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro) con pari effetti sui tre saldi:

	2011	2012	2013
IRPEF	-1,3	-4,7	0

Commi 61 e 62 - contributi stampa estero (cm. Di Biagio 17,4)

La disposizione introduce alcune modifiche all'art. 10-sexies, comma 1, del DL n. 194 del 2009 in materia di contributi all'editoria, ripristinando, in favore della stampa italiana distribuita e stampata all'estero, le risorse ridotte dalla lett.d) del predetto articolo 10-sexies.

In particolare, la proposta emendativa è intesa ad eliminare la riduzione del 50% dei contributi previsti per le tipologie di prodotti editoriali di cui all'articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250 del 1990 e dell'art. 26 della legge n. 416 del 1981, riconoscendo ai beneficiari un contributo pari al 100% di quello spettante a legislazione vigente, seppure nel limite di quello attribuito nell'anno 2008.



11. NOV. 2010 13:20

NR. 5252 P. 24

La spesa, relativa ai contributi di competenza dell'anno 2009 che verranno effettivamente erogati nel 2011, è autorizzata per tale anno nel limite di 5 milioni di euro. Per assicurare il rispetto del predetto limite si provvede, ove necessario, alla rideterminazione dei contributi con riduzione proporzionale tra i beneficiari ai fini del rispetto del citato limite di spesa.

Di seguito si rappresentano gli effetti sui saldi di finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013		2011	2012	2013	
-5	0	0		-5	0	0	

Comma 63 - aeronautica

La disposizione è destinata a finanziare interventi in materia di ricerca aerospaziale ed elettronica di cui alla Legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Per tale scopo vengono utilizzate, nel limite massimo di 400 milioni di euro, le risorse disponibili, a partire dall'anno 2011, ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, destinato per il 50% al potenziamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di Porto e per il rimanente 50% all'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della Guardia di finanza.

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 64 - Editoria

La disposizione incrementa, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto nella tabella C relativo al programma "sostegno all'editoria" voce "legge n. 67/1987" di 60 milioni di euro.



Di seguito si rappresentano gli effetti sui saldi di finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2011	2012	2013	
-60	0	0	-60	0	0	

Commi 65 e 66 - Fondo pagamento comuni

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Il Ministro dell'Interno individua con proprio decreto i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al predetto fondo.

La disposizione comporta effetti negativi pari a 60 milioni di euro per il 2011 sui tre saldi di finanza pubblica.

Comma 67 - TV Locali

La disposizione incrementa, per il solo anno 2011, gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, per l'importo di 45 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle gare per l'assegnazione delle frequenze 790-862 MHz, che sono iscritte nell'apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nella misura massima del 10%, ai sensi del comma 14.

Comma 68 - Torino/Lione

La disposizione prevede l'autorizzazione a RFI a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse già disponibili sul contratto di programma 2007-2011 per far fronte ai maggiori oneri a carico dell'Italia derivanti dal cambiamento del tracciato sul territorio nazionale, limitatamente alla fase di studi e progettazione, nelle more della



11. NOV. 2010 13:50

NR. 5252 P. 26

definizione del nuovo accordo tra Italia e Francia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

La disposizione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse finanziarie già disponibili.

Comma 69 - Cunicolo La Maddalena

La disposizione prevede la copertura a valere sul FAS/Fondo infrastrutture delle esigenze finanziarie, pari a 12 milioni di euro, per il completamento del finanziamento del progetto definitivo del cunicolo della Maddalena, che potrà quindi essere approvato dal CIPE.

La disposizione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse finanziarie già disponibili.

Commi da 70 a 78 - giochi

Le disposizioni in esame da un lato razionalizzano le norme sanzionatorie in materia di concorsi pronostici e scommesse e dall'altro introducono, nuove figure di illecito, quali quella del soggetto che occulta le giocate o pone in essere qualunque altra condotta che comporti la sottrazione, in tutto o in parte, della base imponibile dei concorsi pronostici o delle scommesse, nonché l'ipotesi delle c.d. "giocate simulate", che si concretizza quando il gestore delle scommesse direttamente o tramite familiari, congiunti o prestanome, effettua una giocata fittizia al fine di far comparire una vincita che, per il gestore, costituisce un costo a sua volta fittizio; dall'altro, specifica l'impiego della base imponibile sottratta quale base per rettifiche ed accertamenti ai fini delle imposte dirette dovute dal medesimo soggetto passivo.

In relazione a tanto, considerato che si ha certezza della presenza di almeno 1000 operatori illegali, con un fatturato (valore realistico) di 1 milione di euro annui, con una conseguente evasione dell'imposta di gioco pari al 4% della raccolta, si hanno 40 milioni di imposta evasa, a cui va ad aggiungersi la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle evaso: quindi ulteriori 48-96 milioni di euro. A tale cifra si aggiunge inoltre l'emersione di imposte dirette dell'ordine di circa 12 milioni.

L'articolo prosegue inoltre con l'introduzione del divieto di gioco ai minori, introducendo una sanzione da 500 a 1.000 euro a carico dei soggetti che non facciano rispettare tale divieto. In



ragione di ciò, posta una base numerica di 150.000 esercizi nei quali venga accertato 1-2 infrazioni annue, si può dedurre un gettito erariale dell'ordine dei 20 milioni di euro nel 2011.

Per quanto inoltre attiene le scommesse sportive, la norma si occupa di disporre l'assorbimento ad erario delle situazioni di maggior profitto che dovessero realizzarsi presso i soggetti concessionari che, sulla base del trend del 2010, fa presumere un maggiore gettito stimabile in circa 12 milioni di euro nell'anno 2011.

La norma si occupa poi di fornire un chiarimento circa l'assimilabilità dell'imposta unica sui giochi di abilità all'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 con ciò ponendo fine alla situazione di incertezza creatasi nel tempo circa l'applicabilità ai giochi di abilità delle sanzioni previste dal d.lgs. 504. Parimenti dicasi per l'incardinamento della competenza per territorio relativa ai casi di ordinanza ingiunzione per la materia degli apparecchi da gioco, in conseguenza del quale è stimabile un maggior gettito di 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Va da sé che una corretta ed efficiente attività di controllo non può non passare per un processo innovativo di organizzazione dei Monopoli di Stato, cui provvede l'ultimo comma dell'articolo in commento.

Complessivamente, dalle disposizioni si stima un possibile maggior gettito per l'anno 2011 in misura non inferiore a 227 milioni di euro, con pari effetti sui tre saldi.

Commi da 79 a 82

Le disposizioni prevedono alcuni interventi migliorativi, con particolare riferimento alle attività di verifica e controllo per il gioco fisico, introducendo una serie di oneri cui sono chiamati i soggetti che, a vario titolo, operano nello specifico settore. Da tale disposizione, nel suo complesso è possibile prevedere prudenzialmente un maggior gettito di circa 40 milioni di euro, per l'anno 2011, con pari effetti sui tre saldi. Tale dato tiene conto della sommatoria delle sanzioni amministrative previste dalle specifiche attività di controllo sugli operatori.

Commi 83 e 84

Le disposizioni in questione rendono ancor più efficace l'azione di contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento al contingentamento degli apparecchi nei locali dove è offerto in via principale o accessoria tale



11. NOV. 2010 13:50

NK. 5252 r. 28

tipo di gioco, nel contempo stigmatizzando comportamenti e sanzioni per gli operatori e oneri in capo a soggetti che svolgono il ruolo di "terzi incaricati".

Dalle disposizioni si stima un incremento in termini di maggiore gettito per l'anno 2011 dell'ordine dei 125 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti complessivi dei commi da 70 a 84:

GETTITO (in milioni di euro)
Contrasto all'illegalità e all'evasione - piano straordinario di verifiche

Commi da 70 a 76

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504	
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504	
Decadenza automatica nulla osta apparecchi	
Divieto ai minori	
Modifica all'articolo 75, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	
Rilevanza ai fini fiscali degli accertamenti eseguiti agli effetti del prelievo erariale unico	
Pay-out scommesse	
Rilevanza ai fini fiscali degli accertamenti eseguiti agli effetti dell'imposta sulle scommesse	
Imposta unica giochi di abilità	
Competenza del giudice sulle sanzioni in materia di apparecchi da divertimento	
Modifiche all'articolo 40 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007	
TOTALE GETTITO 2011	227-335

Commi 83 e 84

Contingentamento apparecchi	
Verifica eccedenza	
Rimozione forzata	
Albo dei terzi incaricati	
TOTALE GETTITO 2011	125

Migliori pratiche per le concessioni di gioco non a distanza

Commi da 79 a 82

TOTALE GETTITO 2011 40



11. NOV. 2010 13:50

NR. 5252 P. 29

Art. 2 - Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici

Le disposizioni sono finalizzate allo snellimento e alla razionalizzazione delle procedure relative alle controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, il divieto di ricorso all'arbitrato è suscettibile di determinare effetti finanziari positivi, che potranno essere, in ogni caso, verificati soltanto a consuntivo.

L'attribuzione delle controversie in materia di contratti di lavori alla cognizione in unico grado della Corte d'appello competente per territorio non determina effetti finanziari, in quanto i relativi adempimenti verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Le disposizioni sono dirette ad introdurre modifiche al codice dei contratti pubblici finalizzate a semplificare ed accelerare le attuali procedure di affidamento dei contratti pubblici, al fine di consentire in particolare una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici connessi alla realizzazione di tali interventi.

Pertanto, trattandosi di norme di semplificazione procedurale, l'introduzione delle medesime non comporta nuovi o maggiori oneri, recando verosimilmente una contrazione dei costi connessi ai sottesi procedimenti amministrativi.

Art. 4 - Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività

Le disposizioni hanno lo scopo di attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi, demandando alle regioni il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi. Gli interventi di riqualificazione devono rispettare gli standard urbanistici e non possono riferirsi ad edifici abusivi o che si trovano nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta.

Al fine di raggiungere il predetto obiettivo, sono previste semplificazioni in materia edilizia, modificando il Testo unico degli enti locali.

Viene altresì specificato meglio l'ambito di applicazione della Scia, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 19 della legge 241 del 1990, al fine di chiarire i dubbi interpretativi



11. NOV. 2010 13:51

NR. 5252 P. 30

emersi in sede di prima applicazione dell'istituto, precisando che esso si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di Superdia, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa.

Pertanto, trattandosi di norme di semplificazione ordinamentale, l'introduzione delle medesime non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 5 - Semplificazioni in materia di I.V.A.

La proposta in oggetto prevede che ci sia l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche se sono trascorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori, e non più quattro come nella normativa vigente.

La legislazione vigente, introdotta col decreto Legge 223/2006, prevede un regime di esenzione IVA per le cessioni effettuate dai costruttori di abitazioni, dopo quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Al fine di determinare gli effetti sul gettito per il ripristino della possibilità di assoggettare ad IVA anche i fabbricati abitativi ceduti entro i 5 anni dall'ultimazione dei lavori, sono stati elaborati i dati del registro (anno di registrazione 2008).

E' stato, quindi, evidenziato il valore dichiarato delle cessioni di fabbricati (cod. negozio 1102), effettuate da costruttori e suddivisi tra agevolazioni prima abitazione e non; inoltre, confrontando il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro con il prezzo indicato per l'acquisto dell'immobile, è stato stimato che il prezzo risulta mediamente tre volte superiore al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro.

Sono state elaborate le dichiarazioni IVA (a. l. 2008 - dati provvisori) dei soggetti con codice ATECO 2007, 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, evidenziando il totale delle operazioni imponibili, il totale delle operazioni esenti, l'imposta sugli acquisti e l'IVA detraibile.

Si è inoltre supposto che il 20% del magazzino ceduto oltre i 4 anni sia costituito da immobili che abbiano 5 anni di vita.

In base ai dati è stato possibile determinare la perdita IVA dovuta alla minore indetraibilità per i costruttori, derivante dall'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto di cessioni attualmente sottoposte a registro, la minore imposta di registro e la maggiore IVA dovuta all'applicazione della stessa su una base imponibile maggiore rispetto a quella utilizzata per il calcolo del registro.



11. NOV. 2010 13:51

N. 2222

Da quanto sopra indicato è risultato che la stima della variazione del gettito annuale dovuta al ripristino dell'assoggettamento ad IVA delle cessioni di fabbricati abitativi, è pari a circa 14 milioni di euro.

L'andamento di cassa, con pari effetti sui tre saldi, considerando l'entrata in vigore a partire da gennaio 2011, si ha (in milioni di euro):

	2011	2012	2013
Minore indetraibilità IVA	37,4	37,4	37,4
Assoggettamento ad IVA delle operazioni	32,4	32,4	32,4
Perdita registro	- 7,4	- 7,4	- 7,4
Perdita ipotecaria e catastale	- 1,6	- 1,6	- 1,6
	-14	-14	-14

Art. 6 Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative

La proposta prevede diverse misure finalizzate a porre un freno alle frodi nel settore della r.c. auto.

Pertanto, trattandosi di norme di natura ordinamentale, l'introduzione delle medesime non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D'altro canto, le misure anti frode recate dalle disposizioni in esame potranno determinare effetti finanziari positivi, sia pure allo stato non quantificabili, in virtù dell'estensione della vigente disciplina delle sanzioni per gli esercenti una professione sanitaria in materia di micro-invalidità prevista dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a tutte le tipologie di invalidità conseguenti ad incidente stradale, da cui derivi il risarcimento del danno a carico della società assicuratrice.

Art. 7 - Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.



11. NOV. 2010 13:51

NR. 5252 P. 32

Art. 8 - Patto di stabilità interno degli enti locali

Le disposizioni del patto di stabilità interno per le Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti definiscono le modalità del concorso alla manovra previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento (300 milioni per le Province e 1.500 milioni per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nel 2011, e 500 milioni per le Province e 2.500 milioni per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per ciascuno degli anni 2012 e 2013).

L'obiettivo di ciascun ente è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore così determinato.

Le province applicheranno alla propria spesa media corrente 2006-2008 una percentuale pari all'8,3% nel 2011 e pari al 10,7% nel 2012 e 2013. Tali percentuali determinano un obiettivo in termini di saldo espresso in competenza mista pari a circa 700 milioni nel 2011 e 900 milioni nel 2012 e 2013.

I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti applicheranno alla propria spesa media corrente 2006-2008 una percentuale pari all'11,4% nel 2011 e pari al 14,0% nel 2012 e 2013. Tali percentuali determinano un saldo obiettivo, espresso in termini di in competenza mista, pari a circa 4.400 milioni nel 2011 e 5.400 milioni nel 2012 e 2013.

Nella tabella che segue è indicata, distintamente per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.

Spesa corrente (impegni) desunti dai certificati di conto consuntivo del Ministero dell'interno

(dati espressi in miliardi di euro)	2006	2007	2008	MEDIA
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	36,9	39,3	38,4	38,6
Province	7,2	8,6	8,6	8,5

Considerato che la competenza mista, valutata ai fini del patto di stabilità interno, ha un andamento sostanzialmente correlato a quello del conto economico, è possibile ritenere che gli effetti finanziari richiesti in termini di indebitamento netto abbiano i medesimi riflessi sul saldo di competenza mista. Pertanto, per la determinazione dell'obiettivo in termini di competenza mista si è proceduto incrementando l'analogo obiettivo previgente al decreto



legge 31 maggio 2010 n. 78 (articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008), di un importo pari alla manovra indicata al comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto legge 78 del 2010. Conseguentemente, sono state individuate le percentuali da applicare alle spese correnti medie 2006-2008 come rapporto fra i nuovi saldi in termini di competenza mista così ottenuti e il valore complessivo delle spese medie.

Nella tabella seguente sono evidenziati i saldi obiettivi, espressi in termini di competenza mista, determinati dall'applicazione delle percentuali sopra indicate alla spesa corrente media 2006-2008.

(dati espressi in miliardi di euro)	SPESA MEDIA (06-08)	Percentuale da applicare alla spesa media nel:			Importo dell'obiettivo complessivo da conseguire nel:		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	38,6	11,4%	14,0%	14,0%	4,4	5,4	5,4
Province	8,5	8,3%	10,7%	10,7%	0,7	0,9	0,9

Gli obiettivi così determinati sono rettificati per sterilizzare gli effetti peggiorativi connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

Il nuovo meccanismo di attribuzione dell'obiettivo consente di parametrare il saldo programmatico in maniera uniforme su ogni ente sia perché è basato su una variabile, la spesa corrente, meno erratica del saldo (che era il parametro preso a riferimento nel vecchio meccanismo) e sia perché riferito ad un intervallo temporale più ampio dell'anno e quindi tale da ridurre sensibilmente gli inconvenienti connessi a fatti gestionali di natura straordinaria.

Tuttavia, il passaggio dal vecchio metodo - previsto dall'articolo 77-bis del decreto legge 112 del 2008, in base al quale l'obiettivo è determinato applicando ai saldi di competenza mista del 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo - al nuovo metodo determina, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo tale da renderne arduo il conseguimento e da richiedere una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale già posta in essere sulla base del vecchio obiettivo. Per tale motivo, per



11. NOV. 2010 13:51

NR. 5252 P. 34

Il solo anno 2011, è stata prevista una correzione tesa a dimezzare la distanza fra gli obiettivi calcolati con il vecchio metodo e quelli calcolati con le modalità prima descritte.

Tale correzione non produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la perdita in termini di saldo programmatico conseguente alla rimodulazione al ribasso degli obiettivi che aumentano rispetto al vecchio metodo è compensata, per pari importo, dall'aumento dell'obiettivo per gli enti che, con il nuovo meccanismo, sperimentano una riduzione del vecchio obiettivo.

Limitatamente all'anno 2011 è prevista, inoltre, l'introduzione di misure correttive volte a ridurre i saldi obiettivi determinati e a consentire al comune di Milano di sostenere le spese per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò 2015. Tali misure correttive determinano, per il 2011, oneri in termini di indebitamento netto quantificati in 470 milioni.

Per il comune di Parma è prevista, per il triennio 2011-2013, l'esclusione delle spese e delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato per gli interventi connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Tale esclusione opera nei limiti predeterminati dalla relativa disposizione e determina un peggioramento dell'indebitamento netto pari a 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri indotti dalle citate misure correttive e dalle esclusioni previste per la realizzazione degli interventi connessi con l'EFSA con pari effetti su fabbisogno e indebitamento:

In milioni	2011	2012	2013
(Comma 7) Misure correttive	470	0	0
(Comma 16) EFSA -Parma	14	14	14
TOTALE	484	14	14

Tenuto conto che le voci considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nei conti finanziari andamenti correlati, è possibile ritenere che gli effetti finanziari individuati abbiano i medesimi riflessi sia in termini di indebitamento netto che in termini di fabbisogno e possono essere così riassunti:

- anno 2011 1.800 milioni di euro: (300 per le Province e 1.500 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti);



11. NOV. 2010 13:51

NR. 3222 P. 33

- anno 2012 3.000 milioni di euro: (500 per le Province e 2.500 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti);

- anno 2013 3.000 milioni di euro: (500 per le Province e 2.500 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti).

Le disposizioni sono funzionali al perseguimento degli effetti finanziari già previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto legge 78 del 2010.

Art. 9 - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

Le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità del concorso alla manovra per le Regioni e Province autonome previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento (4.000 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 500 milioni per Autonomie speciali nel 2011 e 4.500 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 1.000 milioni per Autonomie speciali per ciascuno degli anni 2012 e 2013).

La quantificazione distinta del concorso alla manovra delle Regioni a statuto ordinario rispetto a quella delle Autonomie speciali ha reso necessario definire regole differenziate per ciascuno dei due comparti di enti.

Regioni a statuto ordinario:

Nel triennio 2011-2013 l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario prevede una riduzione del complesso delle spese finali (correnti e in conto capitale) rispetto alla media delle corrispondenti spese del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza finanziaria (12,3% nel 2011, 14,6% nel 2012 e 15,5% nel 2013) che di cassa (13,6% nel 2011, 16,3% nel 2012 e 17,2% nel 2013), tale da consentire un effetto sugli andamenti tendenziali di spesa pari a 4.000 milioni nel 2011 e 4.500 nel 2012 e 2013.

La previsione di percentuali di riduzione della spesa differenziate per gli impegni e per i pagamenti è volta a garantire l'efficacia della manovra sia rispetto agli andamenti dei flussi finanziari, sia rispetto all'indebitamento netto.

Le spese finali sono calcolate al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti;



11. NOV. 2010 13:52

NR. 5274 P. 30

- c) spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale.
- d) spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- e) spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- f) pagamenti effettuati a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- g) spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

Non determinano effetti per i saldi di finanza pubblica:

l'esclusione delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in quanto consentita per un importo corrispondente a quello delle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni;

l'esclusione delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in quanto trattasi di operazioni che non generano flussi di cassa e comportano solo la variazione della composizione patrimoniale degli enti (quote di partecipazione al patrimonio immobiliare dei fondi in sostituzione degli immobili);

l'esclusione delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto trattasi di spese i cui effetti sono già stati scontati nei provvedimenti che le hanno disposte.

Per le altre tipologie di esclusioni, gli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno per il comparto delle Regioni a statuto ordinario sono stati valutati avvalendosi dei dati contabili di competenza e di cassa delle singole regioni e province autonome relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 trasmessi secondo uno schema omogeneo alla COPAFF in attuazione dell'art. 19-bis del decreto legge 135/2009, integrati dalle informazioni rilevate attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno.

In particolare, disponendo di tale base informativa è stato possibile determinare, con riferimento sia agli impegni che ai pagamenti, gli importi relativi alle spese soggette alle nuove regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario negli esercizi 2007,



11. NOV. 2010 13:52

NR. 5252 P. 31

2008 e 2009, ed ai correlati obiettivi di spesa per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 precedenti alla manovra disposta dal decreto legge n. 78/2010.

Dati di competenza finanziaria (impegni):*(dati in milioni di euro)*

Esercizi	Spesa finale netta	Differenza tra obiettivi del patto e risultati	Spesa finale netta rettificata
2007	32.811	2.098	34.909
2008	35.131	2.093	37.224
2009	34.459	924	35.383
Media Triennio 2007-2009 "rettificata"	35.839		

Obiettivi del patto di stabilità Int. ante DL 78/2010

Obiettivo 2011	35.415
Obiettivo 2012	35.096
Obiettivo 2013	34.780

Dati di cassa (pagamenti):*(dati in milioni di euro)*

Esercizi	Spesa finale netta	Differenza tra obiettivi del patto e risultati	Quote obiettivo cadute agli enti locali	Spesa finale netta rettificata
2007	27.381	-493	0	26.8
2008	28.324	-382	0	27.9
2009	29.270	-1.761	258	27.7
Media Triennio 2007-2009 "rettificata"	27.532			

Obiettivi del patto di stabilità Int. ante DL 78/2010

Obiettivo 2011	27.791
Obiettivo 2012	27.541
Obiettivo 2013	27.293

Le valutazioni finali degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno per il comparto delle Regioni a statuto ordinario sono di seguito evidenziate:



11. NOV. 2010 13:52

NR. 5252 P. 38

Dati di competenza finanziaria (Impegni)			
	2011	2012	2013
Previsioni impegni soggetti al patto di stabilità interno ante DL 78/2010			
Manovra	35.415	35.096	34,7
Previsioni impegni soggetti al patto di stabilità interno post DL 78/2010	4.000	4.500	4,5
Riduzione % rispetto alla media 2007-2009	31.415	30.596	30,2
	-12,3	-14,6	-15,5

Dati di cassa (pagamenti)			
	2011	2012	2013
Previsioni pagamenti soggetti al patto di stabilità interno ante DL 78/2010			
Manovra	27.791	27.541	27,26
Previsioni pagamenti soggetti al patto di stabilità interno post DL 78/2010	4.000	4.500	4,50
Riduzione % rispetto alla media 2007-2009	23.791	23.041	22,75
	-13,6	-16,3	-17,2

Autonomie speciali:

Considerato che, negli ultimi anni, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno significativamente differenziato la disciplina del patto di stabilità interno, è stato necessario determinare puntualmente il concorso di ciascuna autonomia speciale alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. "patto per tetti di spesa" (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta), sia attraverso il cd. "patto per saldi" (adottato dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle province autonome di Trento e di Bolzano), l'effetto sui saldi di finanza pubblica di 500 milioni per il 2011 e di 1.000 milioni per il 2012 e per il 2013.

Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra è stato determinato in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. Le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.

In particolare, nel triennio 2011-2013 l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio tetto di spesa tendenziale (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo tendenziale, espresso in termini di competenza mista, dei seguenti importi:



11. NOV. 2010 13:52

	2011	2012	2013
Bolzano	74.289.484,58	148.598.969,13	148.598.969,13
Friuli Venezia Giulia	70.352.885,50	140.705.371,00	140.705.371,00
Sardegna	72.868.387,94	145.732.775,89	145.732.775,89
Sicilia	175.713.310,94	351.426.621,88	351.426.621,88
Trentino	8.457.956,59	16.914.713,18	16.914.713,18
Trento	69.160.240,65	138.320.481,30	138.320.481,30
Valle d'Aosta	29.150.533,82	58.301.067,63	58.301.067,63
Totale RSS	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nei conti finanziari andamenti correlati, è possibile ritenere che gli effetti finanziari individuati abbiano i medesimi riflessi sia in termini di indebitamento netto che in termini di fabbisogno e possono essere così riassunti:

- anno 2011 4.500 milioni di euro;
- anno 2012 5.500 milioni di euro;
- anno 2013 5.500 milioni di euro.

Le disposizioni sono funzionali al perseguimento degli effetti finanziari già previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto legge 78 del 2010.

Art. 10 - Friuli Venezia Giulia

I commi da 1 a 7, sulla base dell'accordo tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, provvedono a:

- riconoscere alla Regione le somme ad essa spettanti a titolo di compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. La compartecipazione è garantita attraverso il meccanismo della riscossione diretta a partire dall'anno 2010 e con devoluzione da parte della RGS delle quote relative agli anni 2008 e 2009, in via dilazionata, attraverso un piano di rateazione annuale fino all'anno 2030;



11. NOV. 2010 13:52

NR. 5252 P. 40

- definire il contributo della Regione all'attuazione del federalismo fiscale (370 milioni di euro annui) attraverso pagamento diretto della Regione allo Stato, o attraverso conferimento di funzioni alla regione, o attraverso il venir meno della partecipazione della Regione ai riparti previsti da leggi di settore;
- stabilire le regole relative al patto di stabilità interno del "Sistema regionale integrato", costituito dalla Regione, gli enti locali del relativo territorio, i propri enti ed organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente, al fine di garantire gli effetti positivi in termini di indebitamento netto di cui alla sottostante tabella e fermo restando il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010;
- attribuire alla Regione la competenza ad istituire tributi locali, fiscalità di vantaggio e potere di accertamento tributario;
- prevedere il coordinamento tra attuazione del federalismo fiscale e ordinamento finanziario della Regione, in particolare, con riferimento ai tributi locali, nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 della legge n. 42/2009, al fine di garantirne la neutralità finanziaria per tutti i livelli di governo coinvolti.

Dalle disposizioni contenute nel presente articolo derivano i seguenti effetti positivi, in milioni di euro:

Maggiori oneri per il bilancio statale:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dal 2017
Attribuzione ritenute sui redditi da pensione	220	170	120	70	20	30	20
Maggiori entrate per il bilancio statale:							
Contributo all'attuazione del federalismo fiscale	370	370	370	370	370	370	370
Effetti positivi su SNF e indebitamento netto	150	200	250	300	350	340	350

Art. 11 - Valle d'Aosta

I commi da 1 a 4, sulla base dell'accordo tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta, procedono alla revisione dell'ordinamento finanziario della predetta autonomia speciale e disciplinano la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017, all'assunzione di oneri relativi

11. NOV. 2010 13:52

all'esercizio di funzioni statali in materia di servizi ferroviari di interesse locale e alla rimodulazione delle entrate spettanti alla regione medesima (devoluzione di nuove entrate, modifica criteri di compartecipazione, aumento decimi di compartecipazione, definizione partite pregresse).

Il comma 5 prevede il coordinamento tra attuazione del federalismo fiscale e ordinamento finanziario della Regione, in particolare, con riferimento ai tributi locali, nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 della legge n. 42/2009, al fine di garantirne la neutralità finanziaria per tutti i livelli di governo coinvolti.

Dalle disposizioni contenute nel presente articolo derivano i seguenti effetti positivi, in milioni di euro:

Maggiori oneri per il bilancio statale:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dal 2017
Revisione ordinamento finanziario	157,5	148,7	148,7	143,5	143,5	143,5	143,5
Minori oneri per il bilancio statale:							
Eliminazione progressiva somma sostitutiva IVA importazione	239,0	244,0	256,0	259,0	307,0	316,0	332,0
Nuove funzioni da assumere	23	23	23	23	23	23	23
Effetti positivi sul saldo netto da finanziare	104,5	118,3	130,3	138,5	186,5	195,5	211,5

Gli effetti sull'indebitamento netto, quantificati tenendo conto delle nuove spese di funzionamento per i servizi ferroviari di interesse locale posti a carico della regione, sono i seguenti:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	dal 2017
Effetti positivi sull'indebitamento netto	81,5	95,3	107,3	115,5	163,5	172,5	188,5



11. NOV. 2010 13:53

NR. 5252 P. 43

ART	CD/ANNO	denominazione	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo		Saldo iniziale da Riepilogo	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	65	Scambi valutari passivi (risorse preparative) finanziarie		62,6					80,0									
5		Scambi valutari in materia di IVA		-14,0					-14,0									
		TOTALE ENTRATE	12,5	1.111,7	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5
		TOTALE UGHE	12,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5	1.207,5
		SALDO	0,0	29,3	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2	488,2

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178, ha
 esito positivo

XXI POSITIVO I I NEGATIVO

W
 Il Ragioniere Generale dello Stato
Contino

11 NOV. 2010

